

DISEGNO DI LEGGE N° 40

11

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 4134 II Legislatura.

"CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE NEI
COMUNI DELLA REGIONE PUGLIA"

Approvato dalla G.R. nella seduta dell'11/4/80.

REGIONE PUGLIA

ASSICURAZIONE AL PERSONALE - SETTORI LOCALI -

FOLLETTA URBANA E RURALE

- SETTORI SETTI LOCALI -

DISegno DI LEGGE elaborato dal Settore "Setti Locali"
d'intesa con l'Assessorato alla
Agricoltura.-

CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI FOLLETTA RURALE

NEI COMUNI DELLA REGIONE PUGLIA

REGIONE PUGLIA

PROBLEMI

L'attività di polizia rurale, per la tutela e per la vigilanza del patrimonio agricolo e zootecnico esistente nella regione pugliese, si rivela di gran lunga insufficiente alle esigenze di sviluppo ordinato e produttivo della agricoltura e zootecnia pugliese.

I comuni non sono in grado di provvedere al totale tale compito sia per la scarsità dei mezzi finanziari, sia per l'inesistenza o inadeguatezza del personale necessario in materia, sia per la quasi totale carenza di una vera e propria "polizia rurale".

I consorzi o gli istituti di vigilanza esistenti in alcuni comuni sono inefficienti alle finalità degli scopi che una efficiente e moderna polizia rurale deve perseguire; le guardie campestri sono in numero ridotto, sono praticamente sottoccupate e "sottoretribuite".

I Consorzi, peraltro, sono di natura privatistica; si fondano sui contributi volontari degli aderenti e operano in condizioni tali da poter consentire validi risultati sotto il profilo di un'efficiente polizia rurale.

Di fronte a questo quadro di crisi e di abbandono del settore della polizia rurale, la Regione non può rimanere inerte e deve intervenire, sul piano legislativo ed amministrativo, provvedendo alla incentivazione di iniziative di comuni singoli o associati tendenti alla istituzione di un

•/•

REGIONE PUGLIA

una costituzione di quello pubblico.

Nel contempo, al fine di non disperdere esperienze ed attività collaudate nello specifico settore della vigilanza, il disegno di legge prevede che i Comuni, all'atto della costituzione del servizio di polizia rurale, provvedano ad un apposito regolamento una norma transitoria che, nelle assunzioni, privilegi il personale in servizio a tempo pieno presso i Consorzi e gli Istituti di Vigilanza.

l'art. 1 - Individua i soggetti destinatari del contributo regionale relativi alle spese di impianto e di espletamento del servizio di polizia rurale e fissa la misura dei contributi in rapporto agli oneri ammissibili.

l'art. 2 - determina i parametri di congruità della normativa regolamentare che dovrà essere adottata dai Comuni o dai Consorzi, sollecitando così una prospettiva organica, realistica ed equilibrata del complesso normativo che dovrà disciplinare il servizio in ogni comune o Consorzio.

l'art. 3 - stabilisce l'organo regionale erogatore del contributo;

l'art. 4 - prevede la modalità di richiesta dei contributi e la documentazione necessaria per ottenere gli stessi;

l'art. 5 - stabilisce il principio, in via transitoria, dell'incorporazione del contributo ai consorzi ed istituti di vigilanza campestre regolamentati entro il 31.12.1979;

./.

REGIONE PUGLIA

- Art. 6 - determina le modalità di reclutamento del personale da parte del presidente pro-tempore e la dotazione necessaria per ottenere gli stessi;
- Art. 7 - provvede alla indicazione della sede dell'attività.-

M

REGIONE PUGLIA

Art. 1

Allo scopo di promuovere l'istituzione e la gestione del servizio di polizia rurale nella Puglia, la Regione concede contributi ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni, fino alla misura del 60% delle spese sostenute per la costituzione, l'impianto e l'espletamento del servizio medesimo, secondo i criteri e con le modalità stabilite nella presente legge.

M

REGIONE PUGLIA

Art. 2

La costituzione e l'esercizio del servizio di polizia rurale deve essere disciplinato da apposito regolamento, adottato dal Consiglio comunale o dall'assemblea consortile nell'ipotesi di consorzi tra Comuni, che dovrà prevedere:

- a) le modalità di svolgimento del servizio tenendo conto delle esigenze della popolazione rurale, dell'ampiezza e conformazione del territorio, della consistenza delle attività agricole ~~coltivabili~~ ~~che~~, che si svolgono nelle campagne;
- b) la contribuzione da parte di chi usufruisce del servizio di vigilanza rurale da corrispondere direttamente ai Comuni o ai Consorzi di Comuni nella misura che verrà annualmente fissata con delibera del Consiglio comunale o dell'assemblea consortile;
- c) l'organico del personale occorrente per il funzionamento del servizio di vigilanza rurale;
- d) una norma transitoria con la quale venga previsto espressamente che all'atto del primo impianto, nei limiti dell'organico previsto, il personale da assumere verrà attinto dal personale in servizio a tempo pieno presso i Consorzi e gli Istituti di vigilanza campestre, istituiti al 31 dicembre 1979 e regolarmente operanti nel territorio dei Comuni interessati o loro consorzi. L'assunzione del personale di cui al comma precedente potrà essere effettuato anche in deroga ai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per il pubblico im-

REGIONE PUGLIA

Art. 3

La concessione dei contributi è disposta
con provvedimento della Giunta regionale.

AA

REGIONE PUGLIA

Art. 4

Per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, i Sindaci dei Comuni o i Presidenti dei Consorzi di Comuni devono inoltrare istanza al Presidente della Giunta regionale entro il ___/___/ di ogni anno.

L'istanza deve essere corredata da:

- a) copia del regolamento di cui all'articolo 2;
- b) prospetto riassuntivo delle spese sostenute per l'impianto del servizio;
- c) prospetto riassuntivo di tutte le spese sostenute per l'esercizio ed il funzionamento del servizio relativo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

M

REGIONE PUGLIA

Art. 5

Fino a quanto i Comuni o loro consorzi non avranno provveduto ad istituire il servizio di polizia rurale, la Regione può concedere contributi, nei limiti di cui all'articolo 1 della presente legge, a Consorzi ed Istituti di vigilanza campestre regolarmente costituiti entro il 31 dicembre 1979 ed operanti nel territorio di ciascun Comune.

La concessione dei contributi è disposta con provvedimento della Giunta regionale.

M.

REGIONE PUGLIA

Art. 6

Per ottenere i contributi di cui all'articolo 5 della presente legge, i Presidenti pro-tempore dei consorzi e degli Istituti di vigilanza campestre devono presentare istanza al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'istanza deve essere corredata da:

- a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo del Consorzio o Istituto di vigilanza campestre;
- b) prospetto analitico delle spese sostenute e da sostenere nell'anno solare cui si riferisce l'istanza di contributo;
- c) relazione dettagliata sull'attività del consorzio o istituto di vigilanza campestre con l'indicazione degli utenti del servizio e delle produzioni vegetali ed animali sulle quali si esercita la vigilanza.

M

REGIONE PUGLIA

Art. 7

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è stanziata annualmente, negli stati di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali di competenza, un importo di £. 1.000.000.000.

Al finanziamento della spesa autorizzata per l'anno 1980 si provvede

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 16-4-80